



COMUNE DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

***Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.1998
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 18.12.2000
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2006
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2008
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2011
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.7.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.9.2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23.3.2022***

INDICE

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Individuazione
- Art. 3. Regolamenti specifici
- Art. 4. Forme di gestione delle entrate
- Art. 5. Determinazione aliquote e tariffe
- Art. 5 *bis*. Addizionale Comunale all'IRPEF
- Art. 6. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 7. Soggetti responsabili della gestione
- Art. 8. Modalità di pagamento
- Art. 8 *bis*. Sospensione o differimento dei termini di versamento**
- Art. 9. Attività di riscontro
- Art. 10. Attività di accertamento e sanzionatoria
- Art. 11. Autotutela
- Art. 12. Patrocinio dell'Ente in giudizio
- Art. 13. Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- Art. 13 *bis*. Sanzioni ed interessi
- Art. 13 *ter*. Graduazione delle sanzioni**
- Art. 14. Compensazione
- Art. 14 *bis*. Versamento di tributi di modesto ammontare
- Art. 14 *ter*. Rimborsi

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 15. Forme di riscossione
- Art. 16. Procedure
- Art. 17. Accertamento con adesione
- Art. 17 *bis*. Il reclamo e la mediazione
- Art. 17 *ter*. Istanza di interpello
- Art. 17 *quater*. Adempimenti del Comune
- Art. 17 *quinqüies*. Efficacia della risposta all'istanza di interpello
- Art. 17 *sexies*. Rinvio
- Art. 18. Vigenza
- Art. 19. Formalità.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1

Oggetto del regolamento¹

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, **tenuto conto della riserva di legge inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.**
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, **nonchè in coordinamento con i regolamenti comunali inerenti la contabilità, le entrate patrimoniali ed i singoli tributi del Comune di Savigliano.**
3. **Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla L. 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i., concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".**
4. **La raccolta ed il trattamento dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.**

Art. 2

Individuazione

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate²

¹ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità."

² Articolo modificato con Deliberazione C.C. n.12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446: Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali. 3. Affidamento

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente **per due o più entrate** per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme:
 - a) **gestione diretta, anche nelle forme associate previste ex lege, o mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., nel rispetto di tutti i requisiti ivi previsti;**
 - b) **mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.**
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5

Determinazione aliquote e tariffe³

1. **Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono determinate con apposito atto deliberativo dell'organo competente in materia, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ovvero nel diverso termine stabilito dalla legge.**
2. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato nel comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
3. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.**

Art. 5 bis

Addizionale comunale all'IRPEF

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 è confermata fra le Entrate tributarie dell'Ente l'addizionale comunale all'IRPEF, da versarsi secondo le modalità previste dal citato Decreto Legislativo, e s.m.i.⁴.
2. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

mediante convenzione ad Azienda speciale; Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al citato art. 53 o alle Società miste per la gestione presso altri Comuni o fino al 31/12/2010 alle nuove Società costituite ai sensi dell'art. 3 comma 24 della Legge 2/12/2005 n. 248.2.L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente."

³Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono determinate con apposito atto deliberativo dell'organo competente in materia, entro i termini stabiliti dalla legge. 2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore."

⁴Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 67 del 20.12.2018. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava:"Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 è confermata fra le Entrate tributarie dell'Ente l'addizionale comunale all'IRPEF, da versarsi secondo le modalità previste dal citato Decreto Legislativo."

3. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita nell'aliquota unica dello 0,8 per cento⁵.
4. Dall'1.1.2020 è altresì istituita una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF inferiori o pari ad € 8.000,00 (ottomila); i redditi che superano tale soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione⁶.
5. **Con decorrenza 1.1.2022, la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF è oggetto di apposito Regolamento Comunale, al quale integralmente si rimanda⁷.**

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dall'organo competente con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1, **introducano ulteriori agevolazioni, riduzioni od esenzioni di natura obbligatoria, le stesse si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, nelle more della modifica dello stesso ovvero dell'adozione delle medesime con debita deliberazione da parte dell'organo competente.**⁸

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale, **anche con un unico provvedimento**⁹.

⁵ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019, in vigore dall'1.1.2020. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2019, recitava: "Dal 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita come segue, in base agli scaglioni di reddito imponibile previsti ex lege:

da € 0 ad € 15.000,00 = 0,73%;

da € 15.000,01 ad € 28.000,00 = 0,74%;

da € 28.000,01 ad € 55.000,00 = 0,78%;

da € 55.000,01 ad € 75.000,00 = 0,79%;

oltre € 75.000,01 = 0,80%

Il presente comma era già stato modificato con Deliberazione C.C. n. 6 del 27.2.2019 in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "Dal 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita come segue: da € 0 a 15.000,00 = 0,65%;

da € 15.000,01 a 28.000,00 = 0,70%;

da € 28.000,01 a 55.000,00 = 0,75%;

da € 55.000,01 a 75.000,00 = 0,78%;

oltre € 75.000,01 = 0,80%

⁶ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019, in vigore dall'1.1.2020.

⁷ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022.

⁸ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione dell'organo competente."

⁹ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale."

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Art. 8

Modalità di pagamento¹⁰

1. **Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti, in base all'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ed all'art. 2 bis D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.**
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8 bis

Sospensione o differimento dei termini di versamento¹¹

1. **Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento delle entrate tributarie, laddove possibile, possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, di cui viene dato atto nella deliberazione medesima.**

Art. 9

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni

¹⁰ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava:” 1.*In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti dalla Legge, mediante:*a) versamento diretto alla tesoreria comunale; b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;c) disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; d) *Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo; e) Carta di debito.* 2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43. 3.*La riscossione delle entrate (tributo, sanzioni ed interessi) derivanti dall'attività di accertamento della tassa rifiuti solidi urbani nonché dall'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuata anche tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima.* 4.*Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*”.

¹¹ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022.

e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione necessaria all'accertamento dell'entrata.

Art. 10

Attività di accertamento e sanzionatoria¹²

1. Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, **nonché gli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019** devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi ai singoli tributi.
2. **Gli atti indicati nel precedente comma sono notificati ai destinatari, nel rispetto delle singole disposizioni di legge, tramite posta elettronica certificata, ovvero a mezzo del messo notificatore o a mezzo del servizio postale.**
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 L. 296/2006 viene stabilito il limite minimo di € 12,00 per l'emissione degli avvisi di accertamento e/o rimborso, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese **e salvo quanto previsto dai regolamenti inerenti i singoli tributi.**

Art. 11

Autotutela

1. **Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale tra le parti**, il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità¹³.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile alla Giunta.

¹² Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. *Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici ai tributi.* 2. *Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.* 3. *Ai sensi dell'art. 1 comma 168 L. 296/2006 viene stabilito il limite minimo di € 12,00 per l'emissione degli avvisi di accertamento e/o rimborso, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese.*".

¹³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n.12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: 1. *Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.*".

Art. 12

Patrocinio dell'Ente in giudizio

1. Nelle controversie avanti le Commissioni Tributarie il Comune sta in giudizio con il patrocinio dell'avvocato titolare dell'Ufficio Legale Comunale ovvero di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 o del Funzionario Comunale Responsabile del Tributo **ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto legislativo**, quest'ultimo limitatamente in giudizio di primo grado.¹⁴
2. Resta salva la facoltà del rappresentante legale del Comune di stare in giudizio personalmente nei casi previsti dalla Legge.

Art. 13

Dilazioni e rateizzazioni di pagamento¹⁵

1. Per i debiti di natura tributaria inferiori o pari ad € 1.000,00, fatta salva qualora più favorevole al contribuente l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, previo versamento di un importo corrispondente al 20 (venti) per cento delle somme complessivamente dovute, dilazioni e rateazioni dei pagamenti nel rispetto delle condizioni e dei limiti seguenti:
 - presentazione di apposita domanda su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi anche sul sito istituzionale;
 - durata massima di 18 rate (diciotto) mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si riscontri il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione sulla prima rata di eventuali spese e degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso legale;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Per gli importi pari o superiori ad € 1.000,01 è possibile richiedere la dilazione o la rateazione degli stessi, maggiorati di eventuali spese e degli interessi legali che verranno applicati sulla prima rata, in massimo n. 30 (trenta) rate mensili, previo pagamento di un acconto nella misura del 20 (venti) per cento degli importi complessivamente dovuti.

¹⁴ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "Nelle controversie avanti le Commissioni Tributarie il Comune sta in giudizio con il patrocinio dell'avvocato titolare dell'Ufficio Legale Comunale ovvero di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 o del Funzionario Comunale Responsabile del Tributo, quest'ultimo limitatamente in giudizio di primo grado, mediante conferimento a norma di Legge di procura generale o speciale alle liti".

¹⁵ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019, in vigore dall'1.1.2020. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2019, recitava: "1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: {SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h} durata massima: dodici mesi; {SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h} decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; {SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h} applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso legale; {SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 11 \h} inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea. ".

4. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il contribuente dichiarerà di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica, può proporre la predetta istanza indicando elementi descrittivi e producendo idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato, e quindi richiedere la dilazione in massimo n. 72 (settantadue) rate mensili previo pagamento di un acconto nella misura del venti per cento degli importi complessivamente dovuti.
5. Per le fattispecie dei commi precedenti, l'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di ridurre il numero di rate rispetto alla richiesta presentata in base alla data di notifica dei provvedimenti inviati, al fine di consentire il rispetto dei termini di prescrizione ed eventuale decadenza previsti dalla legge anche per la riscossione coattiva degli importi non versati; l'Ufficio Tributi si riserva inoltre, a seguito di convocazione del contribuente, la possibilità di rivedere i termini della rateizzazione già concessa, che deve risultare rispettata, al fine di inserire eventuali sanzioni o maggiorazioni derivanti dal passaggio alle successive fasi della riscossione in base ai termini di legge¹⁶.
6. Per importi dovuti pari o superiori ad € 10.000,00 occorre prestare idonea garanzia, rappresentata da polizza fideiussoria bancaria o di primaria assicurazione, ovvero procedere al versamento di un acconto pari al 30 (trenta) per cento delle somme complessivamente dovute.
7. Resta fermo l'obbligo previsto dalla legge in merito alla durata massima non inferiore a n. 36 (trentasei) rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01, su richiesta del contribuente¹⁷.
8. Non possono essere rateizzati gli importi dovuti per l'anno in corso, ad eccezione della TARI per la quale potrà essere richiesta una rateizzazione in un numero massimo di n. 4 (quattro) rate.
9. Resta salvo ogni diverso termine imposto *ex lege* o previsto nei regolamenti relativi ai singoli tributi, anche in ragione di eventi eccezionali o situazioni emergenziali¹⁸.

Art. 13 bis

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs.n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata in 0,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 ter

Graduazione delle sanzioni¹⁹

¹⁶ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 29.9.2020, in vigore dall'1.1.2020. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2019, recitava: "5. Per le fattispecie dei commi precedenti, l'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di ridurre il numero di rate rispetto alla richiesta presentata in base alla data di notifica dei provvedimenti inviati; l'Ufficio Tributi si riserva inoltre, a seguito di convocazione del contribuente, la possibilità di rivedere i termini della rateizzazione già concessa, che deve risultare rispettata, al fine di inserire eventuali sanzioni o maggiorazioni derivanti dal passaggio alle successive fasi della riscossione in base ai termini di legge."

¹⁷ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 29 del 29.9.2020, in vigore dall'1.1.2020.

¹⁸ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 29 del 29.9.2020, in vigore dall'1.1.2020.

¹⁹ Articolo inserito con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Per le annualità precedenti consultare la Deliberazione C.C. n. 12 del 26.3.2015.

1. Il funzionario responsabile del tributo determina l'entità delle sanzioni nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazione, e salvo quanto previsto in merito agli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge e dai singoli regolamenti, tenuto conto dei criteri di seguito specificati:

<u>VIOLAZIONE – SANZIONI PREVISTE PER LEGGE</u>	<u>SANZIONI APPLICATE</u>
<u>Omessa presentazione della dichiarazione</u> Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00	100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; 150% del tributo non versato con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<u>Dichiarazione infedele</u> Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00	50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso il Comune venga a conoscenza della violazione tramite autodenuncia del contribuente ovvero a seguito di riscontro entro il termine previsto dalla lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto; 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, nel caso in cui le violazioni tributarie vengano rilevate direttamente dall'Ufficio e/o non venga riscontrata la lettera di convocazione inviata dall'Ufficio preposto.
<u>Mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla notifica degli stessi</u> Da € 100,00 ad € 500,00	€ 100,00 nei casi di incompleta o infedele risposta; € 150,00 nei casi di mancata risposta; € 200,00 in caso di mancata risposta a seguito di sollecito da parte dell'Ufficio.

2. Per le sanzioni non specificamente graduate e individuate dal presente articolo, si applica la disciplina generale prevista dalla legge.

Art. 14²⁰ Compensazione

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento riferiti alla stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso e previa presentazione della richiesta di cui al comma successivo.
2. Il contribuente o utente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al Comune entro la scadenza del pagamento, apposita richiesta debitamente sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) le entrate oggetto di compensazione;
 - c) la somma dovuta al lordo della compensazione;

²⁰ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 34 del 29.11.2016. Il testo previgente recitava: “Art. 14 Compensazione di entrate. 1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso. 2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al Comune o, al Concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi: a) generalità e codice fiscale; b) le entrate oggetto di compensazione; c) la somma dovuta al lordo della compensazione; d) i riferimenti dei versamenti delle maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione. 3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti. 4. E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.”.

- d) i riferimenti dei versamenti delle maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione,
- e) copia quietanze versamenti effettuati con eventuale dettaglio codici tributo.
3. Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare la compensazione qualora i versamenti da parte dei contribuenti debbano essere effettuati tramite modello F24; tale riserva risponde all'esigenza di valutare se la compensazione medesima consenta la corretta imputazione delle somme versate alla corrispondente tipologia di entrata del bilancio comunale.
 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata.
 5. E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.
 6. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali; l'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
 7. Il soggetto debitore di un'entrata comunale, che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimento da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene informato che il credito verrà compensato con l'importo a debito.
 8. L'Ufficio Ragioneria provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.
 9. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 14 bis

Versamento di tributi di modesto ammontare

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e fermo restando quanto previsto nei regolamenti riferiti ai singoli tributizi²¹, dovuto a titolo di versamento non è da effettuarsi se pari o inferiore a:
 - € 3,00 per la TOSAP (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche), e per l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e DPA (Diritti sulla Pubbliche Affissioni);
 - € 0,25 per singolo versamento giornaliero della TARIG (Tassa sui Rifiuti), e della TOSAP giornaliera (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche).
2. Con riguardo alla IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore sino al 31.12.2019²², il versamento complessivo minimo è pari ad € 12,00, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC.

²¹ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 29.9.2020, in vigore dall'1.1.2020. Tale comma era già stato modificato con precedente Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019 e recitava: "L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006, dovuto a titolo di versamento non è da effettuarsi se pari o inferiore a: □ € 3,00 per la TOSAP (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche), e per l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e DPA (Diritti sulla Pubbliche Affissioni); □ € 0,25 per singolo versamento giornaliero della TARIG (Tassa sui Rifiuti), e della TOSAP giornaliera (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche)". Il testo in vigore sino al 31.12.2019, invece, recitava: "L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1 – comma 168 – della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento non è da effettuarsi se pari o inferiore a: • € 3,00 per versamenti complessivi annuali per l'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), TOSAP (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; • € 0,25 per singolo versamento giornaliero della TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), TOSAP (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche)".

Art. 14 ter
Rimborsi

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere il riferimento dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
4. Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nell'art. 10.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 15
Forme di riscossione²³

1. La riscossione coattiva dei tributi **può essere effettuata con:**
 - a) **la procedura dell'ingiunzione prevista dal R.D. 14.04.1910 N. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili;**
 - b) **la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973.**
2. **Tenuto conto di quanto stabilito nei regolamenti dei singoli tributi**, non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche norme di legge.
3. **Salvo quanto previsto dalla legge, le voci di spesa** (spese di procedura, **compenso**, diritti, altre spese) sostenute per la formazione, notificazione ed esecuzione degli atti inerenti alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore, nella misura determinata dal D.M. 21/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa in materia.

²² Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 29.9.2020, in vigore dall'1.1.2020. Tale comma era già stato modificato con precedente Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019 e recitava: "2. Con riguardo alla IUC (Imposta Unica Comunale), il versamento complessivo minimo è pari ad € 12,00, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC."

²³ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021 recitava: "1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può avvenire con le seguenti modalità: procedura di ingiunzione prevista dal R.D. 14.04.1910 N. 639 (Decreto ingiuntivo); procedura prevista dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 (Ruolo). 2. L'onere delle procedure verrà calcolato secondo le tariffe previste dal gestore del servizio. 3. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche norme di legge. 4. Tutte le voci di spesa (spese di procedura,aggio, diritti, altre spese) sostenute per la formazione, notificazione ed esecuzione degli atti inerenti alla riscossione coattiva sono poste integralmente a carico del debitore, nella misura determinata dal D.M. 21/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa in materia. 5. In merito alle procedure intraprese ed a fronte delle quali non risultino effettuati i versamenti da parte dei contribuenti, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente, nel rispetto della normativa vigente, solo una volta esperite tutte le fasi possibili relative al recupero del credito con attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta dall'ufficiale di riscossione."

4. In merito alle procedure intraprese ed a fronte delle quali non risultino effettuati i versamenti da parte dei contribuenti, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente, nel rispetto della normativa vigente, solo una volta esperite tutte le fasi possibili relative al recupero del credito con attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta **dal soggetto competente, incaricato della riscossione coattiva.**

Art. 16

Procedure²⁴

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento, **e nel rispetto dei termini previsti dalla legge, anche tenuto conto di quanto stabilito nel precedente art. 13.**
2. **Tuttavia, in presenza di fondato pericolo per l'esito positivo della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, si applica quanto stabilito dall'art. 1 comma 792 lettera d) L. 160/2019.**

Art. 17²⁵

Accertamento con adesione

1. Gli accertamenti conseguenti a valutazioni di natura estimativa dei tributi locali possono essere definiti con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e s.m.i..
2. L'accertamento con adesione non potrà venire attivato per le operazioni di mera liquidazione del tributo, nonchè per gli accertamenti aventi ad oggetto il recupero del tributo e la contestuale contestazione delle sanzioni di omesso, parziale o tardivo versamento, né per la correzione di soli errori materiali né per le questioni di puro diritto o per la contestazione delle sole sanzioni amministrative.
3. L'attivazione del presente istituto può, altresì, avvenire su iniziativa dell'Ufficio Tributi mediante trasmissione al contribuente di un invito a comparire ovvero su istanza scritta del soggetto a cui sia stato notificato l'avviso di accertamento, da presentarsi entro i termini per impugnare l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale.

Art. 17 bis

Il reclamo e la mediazione²⁶

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00²⁷, come determinato ai sensi

²⁴ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento di cui al precedente art. 13. 2. Tuttavia, qualora sussista fondato pericolo per la riscossione le procedure coattive sono iniziate nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi."

²⁵ Articolo modificato, ai sensi dell'art. 4 octies D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni in L. 58/2019, con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019, in vigore dall'1.1.2020. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2019, recitava: "L'accertamento delle entrate tributarie può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dai D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218."

²⁶ Articolo introdotto a seguito della modifica dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 come modificato ex art. 9 D.Lgs. 156/2015, in vigore dall'1.1.2016.

²⁷ Articolo modificato a seguito della modifica dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 introdotta dall'art. 10 D.L. 50/2017, convertito con modificazioni in L. 96/2017, con riguardo agli atti impugnabili notificati a decorrere dall'1.1.2018. Il testo precedente (e relativo agli accertamenti notificati entro il 31.12.2017) recitava: "1. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, come determinato ai sensi di legge, il ricorso presso la competente Commissione

di legge, il ricorso presso la competente Commissione Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo; il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di scadenza di cui al precedente periodo e se la Commissione competente rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa.
3. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione; nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. L'iter della procedura è il seguente:
 - dalla notifica del ricorso, che funge da reclamo e che può contenere la proposta di mediazione, si sospende ogni termine per novanta giorni;
 - qualora non venga presentata la proposta di mediazione, l'Ufficio competente per il reclamo è l'Ufficio Tributi che provvede agli adempimenti di competenza;
 - qualora venga presentata la proposta di mediazione, la pratica deve essere trasmessa dall'Ufficio Tributi all'Ufficio Legale, incaricato di gestire l'istruttoria della mediazione;
 - l'Ufficio Legale dovrà convocare il contribuente per cercare di addivenire

Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo; il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di scadenza di cui al precedente periodo e se la Commissione competente rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa. 3. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. 4. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione; nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 5. L'iter della procedura è il seguente: - dalla notifica del ricorso, che funge da reclamo e che può contenere la proposta di mediazione, si sospende ogni termine per novanta giorni; - qualora non venga presentata la proposta di mediazione, l'Ufficio competente per il reclamo è l'Ufficio Tributi che provvede agli adempimenti di competenza; - qualora venga presentata la proposta di mediazione, la pratica deve essere trasmessa dall'Ufficio Tributi all'Ufficio Legale, incaricato di gestire l'istruttoria della mediazione; - l'Ufficio Legale dovrà convocare il contribuente per cercare di addivenire ad un accordo, dopodiché l'esito di tale confronto potrà risolversi in un nulla di fatto oppure nel raggiungimento di un accordo, formalizzato in un provvedimento sottoscritto dalle parti. 6. La struttura responsabile dell'analisi della proposta di mediazione e dell'istruttoria del provvedimento è l'Ufficio Legale. 7. L'accordo raggiunto in sede di mediazione viene sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Settore 2° "Servizi Finanziari e Contabili". 8. Il soggetto competente, a seguito della mediazione, all'emanazione del provvedimento finale di accordo o di presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo è il Responsabile del Settore 5° "Servizi Amministrativi".

ad un accordo, dopodiché l'esito di tale confronto potrà risolversi in un nulla di fatto oppure nel raggiungimento di un accordo, formalizzato in un provvedimento sottoscritto dalle parti.

6. La struttura responsabile dell'analisi della proposta di mediazione e dell'istruttoria del provvedimento è l'Ufficio Legale.
7. L'accordo raggiunto in sede di mediazione viene sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del **Settore 7° - Servizio Tributi**.²⁸
8. Il soggetto competente, a seguito della mediazione, all'emanazione del provvedimento finale di accordo o di presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo è il Responsabile del Settore 5° "Servizi Amministrativi".

Art. 17 ter
Istanza di Interpello²⁹

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria (cd. interpello ordinario) ovvero l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto (cd. interpello antiabuso) ad una specifica fattispecie, e quale sarà l'orientamento del Comune quale soggetto attivo di imposta in sede di controllo.
2. Il contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione della normativa relativa ai tributi comunali ovvero sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può presentare al Comune istanza di interpello per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali; l'interpello non può essere proposto avverso accertamenti tecnici.
3. Ai fini del presente istituto, per "Comune" Ai fini del presente istituto, per "Comune" **si intende il Settore 7° - Servizio Tributi, del Comune di Savigliano**.³⁰
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati; in tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 17 *quinquies*.
6. Il contribuente dovrà interpellare l'Ente prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, presentando istanza in carta libera ed esente da bollo all'Ufficio Protocollo del Comune mediante consegna a mano, ovvero mediante spedizione di raccomandata A.R. ovvero tramite PEC all'indirizzo istituzionale del Comune.
7. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione della residenza ovvero del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

²⁸ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "L'accordo raggiunto in sede di mediazione viene sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Settore 2° "Servizi Finanziari e Contabili".

²⁹ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 28 del 28.9.2016 a seguito della modifica dell'art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ex D.Lgs. 156/2015.

³⁰ Comma modificato con Deliberazione C.C. n.12 del 23.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "Ai fini del presente istituto, per "Comune" si intendono i "Servizi Finanziari e Contabili" del Comune di Savigliano".

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato, nonché copia di documento di identità in corso di validità dell'interpellante qualora l'istanza non venga presentata personalmente dallo stesso.
9. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente abbia già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo o di sollecito/accertamento precedentemente alla data di presentazione dell'istanza e di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1 comma 693 L. 147/2013;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'art. 17 *quater* comma 2, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 17 *quater*
Adempimenti del Comune³¹

1. Il Comune notifica la propria risposta scritta e motivata al contribuente tramite raccomandata A.R. ovvero mediante PEC, nonché tramite messi comunali, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data del ricevimento dell'istanza, e procede alla pubblicazione delle risposte sul proprio sito istituzionale, facendo salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali dell'interpellante.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata; in tal caso, il termine di cui al comma 1 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine indicato nei commi 1 e 2, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Art. 17 *quinquies*³²

³¹ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 28 del 28.9.2016 a seguito della modifica dell'art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ex D.Lgs. 156/2015.

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, e si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili non pervenga entro il termine di cui all'art. 17 *quater* comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione e/o il comportamento prospettati dal contribuente (cd. silenzio-assenso).
3. Ogni atto adottato in difformità dalla risposta fornita dal Comune nonché dall'interpretazione su cui si sia formato il silenzio-assenso, deve ritenersi nullo; il Comune può successivamente rettificare la propria posizione con atto da notificare al contribuente con le modalità di cui all'art. 17 *quater* comma 1, con valenza esclusivamente per i comportamenti futuri del soggetto istante.
4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 17 sexies³³

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.Lgs. 156/2015.

Art. 18

Vigenza

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.

Art. 19³⁴

Formalità

1. Con riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni, si richiama l'art. 134 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
2. Per le modalità di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali ai fini della loro efficacia, si rimanda alle norme di legge vigenti al momento dell'approvazione delle deliberazioni medesime.

³² Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 28 del 28.9.2016 a seguito della modifica dell'art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ex D.Lgs. 156/2015.

³³ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 28 del 28.9.2016 a seguito della modifica dell'art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ex D.Lgs. 156/2015.

³⁴ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2019, in vigore dall'1.1.2020. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2019, recitava: *“Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.”*